COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

L.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 387

Disegno e proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2313);

PITZALIS: Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Amministrazioni autonome di Enti autonomi territoriali (2858) 388

PRESIDENTE 388, 389, 390, 391
BARONI 391
BRESSANI 388
GASPARI, *Sottosegretario di Stato all'interno* 388, 389, 390, 391
LACONI 389
LA MALFA 390
NANNUZZI 388, 390, 391
TOZZI CONDIVI 388, 390
ZUCALLI 390

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

SENATORI BONAFINI ed altri: Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3100) 392

PRESIDENTE 392, 394, 395
ACCREMAN 394
ARMATO 393
BERTINELLI, *Ministro Segretario di Stato* 394, 395
BRESSANI 393
DI PRIMIO, *Relatore* 392
JACOMETTI 394
LA MALFA 394, 395
NANNUZZI 392
PITZALIS 393, 394

La seduta comincia alle 9,55.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Berloffa, Dietl, Mariani.

Discussione del disegno di legge: Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2313); e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pitzalis: Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Amministrazioni autonome di Enti autonomi territoriali (2858).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2313, concernente la posizione ed il trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali, e della proposta di legge n. 2858, d'iniziativa del deputato Pitzalis, concernente la posizione ed il trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso amministrazioni autonome di enti autonomi territoriali.

Passiamo alla discussione degli articoli del testo elaborato dal comitato ristretto. Poiché sul testo manca il parere della V Commissione, si intende che, ove la V Commissione dovesse proporre nel parere, che trasmetterà, emendamenti connessi alla copertura finanziaria, essi saranno discussi dalla Commissione prima del voto finale. Dò lettura dell'articolo 1, il cui secondo comma ripete integralmente il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge originario.

ART. 1.

I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici membri delle Assemblee legislative delle Regioni a statuto speciale, presidente o assessore di giunta provinciale, sindaco o assessore per i comuni capoluogo di provincia o con non meno di 50 mila abitanti, presidenti di enti e aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali, con più di mille dipendenti, sono collocati in aspettativa, anche se tale posizione di stato non sia prevista dai rispettivi ordinamenti.

Le disposizioni del precedente comma si applicano al personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore equiparati, solo quando gli interessati ne facciano richiesta.

Gli onorevoli Baroni, Bressani e Zucalli hanno presentato il seguente emendamento: al primo comma, sopprimere le parole « ...assessore di giunta provinciale » e « ...assessore per i comuni ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con lo spirito che ha ispirato l'emendamento, ma non con il modo in cui l'emendamento è stato formulato, perché la dizione proposta porterebbe all'assurda esclusione anche degli assessori dei grandi centri e delle grandi province.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Baroni, Bressani e Zuccalli, al quale sono contrari il Governo ed il Relatore.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui prima ho dato lettura.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2 nel testo unificato del Comitato ristretto:

« Nel caso in cui l'elezione alle cariche previste dalla presente legge non comporti il collocamento in aspettativa d'ufficio o a domanda, nonché nel caso di elezione alle cariche di consigliere regionale, provinciale o comunale, i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono a richiesta autorizzati dalle Amministrazioni di appartenenza ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Propongo di precisare ulteriormente: « per il tempo strettamente necessario ».

TOZZI CONDIVI. Sarei dell'avviso di sopprimere le parole: « nonché nel caso di elezione alle cariche di consigliere regionale, provinciale o comunale ».

BRESSANI. È indispensabile modificare anche la prima parte dell'articolo 2, poiché le « cariche previste dalla presente legge » sono quelle previste nell'articolo 1, in cui viene contemplata la sola ipotesi di cariche per cui è disposta l'aspettativa d'ufficio.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Propongo di usare per l'articolo 2 un testo più semplice, come il seguente: « Al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo ,i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di consigliere provinciale o comunale sono a richiesta autorizzati dalle Amministrazioni di appartenenza ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato ».

NANNUZZI. A mio parere, l'articolo 2 potrebbe essere votato nel testo unificato del Comitato ristretto, ad eccezione della parola

« regionale », poiché i consiglieri regionali sono già compresi nell'articolo 1.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'articolo 2 potrebbe anche cominciare con le parole: « Nel caso di elezione alle cariche di sindaco, assessore, consigliere comunale e provinciale ».

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, insiste per l'inserimento della parola « strettamente », prima della parola « necessario? ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, lo ritengo estremamente necessario, perché già sono stati enormemente da voi ampliati i termini della legge, inserendo nel provvedimento anche i dipendenti degli enti pubblici territoriali, quindi centinaia di persone, e questo al di fuori degli accordi precedentemente intervenuti e del lavoro svolto in sede di Comitato ristretto.

PRESIDENTE. L'onorevole Nannuzzi propone formalmente di sostituire la parola « necessario » con la parola « indispensabile ». Pongo in votazione l'emendamento Nannuzzi.

(È approvato).

L'articolo 2 rimane, pertanto, così formulato:

« Nei casi non previsti dall'articolo 1, i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di sindaco, assessore comunale, amministratore di enti e aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali, nonché consigliere provinciale o comunale sono, a richiesta, autorizzati dalle Amministrazioni di appartenenza ad assentarsi dal servizio per il tempo indispensabile all'espletamento del mandato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 1 è attribuito il trattamento più favorevole fra lo stipendio, paga o retribuzione o assegni personali di cui sia provvisto, esclusi gli assegni e le indennità di lavoro straordinario, e l'indennità inerente alla carica elettiva corrisposta in base alle vigenti disposizioni. Tale trattamento è maggiorato del 30 per cento di quello meno favorevole. In questi casi l'Amministrazione di appartenenza corrisponde all'impiegato gli assegni dovuti ridotti del 70 per cento se costituiscono il trattamento meno favorevole oppure ridotti del 70 per cento della indennità per la carica elettiva negli altri casi.

Al personale di cui all'articolo 2 competono, oltre al trattamento di cui al comma precedente, gli assegni e le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale ed il compenso per lavoro straordinario, in relazione alle effettive prestazioni.

Gli assegni per carico di famiglia, i contributi e le ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge rimangono a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

I periodi di aspettativa e di assenza previsti dalla presente legge sono computati per intero ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza sanitaria.

Comunico che, da parte del Sottosegretario Gaspari, è stato presentato il seguente emendamento: al primo comma, dopo le parole « ...esclusi gli assegni e le indennità », aggiungere le parole « ...per servizi e funzioni di carattere speciale ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho già dato la spiegazione dell'emendamento in sede di Comitato ristretto. Il principio è quello di lasciare a carico dell'ente anche l'onere parziale degli emolumenti che il dipendente deve percepire. Le ipotesi considerate sono due: quella in cui l'indennità sia superiore allo stipendio e quella, invece, in cui l'indennità sia inferiore ad esso.

Facciamo un esempio concreto, ponendo come prima ipotesi che lo stipendio sia di 200.000 lire e l'indennità di 350.000 lire. In questa ipotesi, il dipendente percepirebbe le 350.000 lire dell'indennità, più lo stipendio ridotto del 70 per cento (cioè 60.000 lire), per un totale di lire 410.000, di cui 60.000 lire andrebbero sul bilancio dello Stato e 350.000 lire sul bilancio dell'ente.

Nell'ipotesi che lo stipendio sia di 350.000 lire e l'indennità di 200.000 lire, lo stipendio, ridotto del 70 per cento, diventa di 105.000 lire, mentre la indennità rimane di 200.000 in totale, il dipendente percepisce 305.000 lire. Pertanto, il dipendente percepisce lo stipendio, più l'indennità di carica, ma ridotta al minimo.

LACONI. Sul tema in questione è facile ravvisare una certa coincidenza con il provvedimento, già da noi approvato, sulle indennità parlamentari. La legge in parola estende, per la questione delle tassazioni, la validità

di un articolo anche ai consiglieri regionali. Le regioni a statuto speciale regolamentano questa situazione attraverso leggi regionali. Inoltre, il trattamento da corrispondere ai dipendenti dello Stato è disciplinato dalla legge suddetta in modo preciso; non vedo perché dovrebbe essere disciplinato in modo diverso, con quest'altro provvedimento. La legge relativa alle indennità parlamentari prevede che gli impiegati dello Stato percepiscano lo stipendio normale oppure optino tra le due possibilità loro offerte.

PRESIDENTE. In verità, a questo proposito il Comitato ristretto aveva elaborato un testo molto simile al disposto sulle indennità parlamentari. Ma il Governo ha preferito questo sistema, che sostanzialmente raggiunge i medesimi risultati con un meccanismo lievemente diverso, che tiene conto delle esigenze tecniche. L'amministrazione centrale registra un risparmio, anche se modesto, di pubblico denaro.

ZUCALLI. Per quanto riguarda i consiglieri regionali, debbo osservare che l'articolo in questione è di difficile aplicazione, poiché i sistemi variano da regione a regione. Per esempio, i consiglieri del Friuli-Venezia Giulia non godono di alcuna indennità per divieto legislativo, anche se di fatto ricevono l'indennità di circa mezzo milione congegnata sotto la formula del rimborso spese. Pertanto, in considerazione delle diversità esistenti fra regione e regione, a mio avviso, la messa in aspettativa dei consiglieri regionali dovrebbe avvenire senza assegni. Al contrario, sono favorevole all'aumento della percentuale prevista a favore dei sindaci ed assessori.

PRESIDENTE. Non dovremmo stabilire una disciplina speciale, ma eventualmente formulare un articolo che faccia salva la competenza delle assemblee regionali in materia.

ZUCALLI. È lo Stato che deve decidere se ritiene di corrispondere uno stipendio pieno ad un consigliere che, di fatto, percepisce ad altro titolo circa 500.000 lire al mese.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Propongo di lasciare inalterato il testo per quanto riguarda le indennità dei consiglieri regionali. Gli interessati avranno sempre la possibilità di scegliere la via che preferiscono.

LA MALFA. Non posso non rimarcare una certa degenerazione del principio, secondo cui queste cariche sono ricoperte per ragioni di pubblico interesse. Perché dovrebbe stabilirsi un emolumento aggiuntivo? Rimane sempre l'opzione, a prescindere dall'ausilio di percentuali varie. Chi copre una carica elettiva rende un pubblico servizio; possiamo lasciargli il beneficio della scelta.

Ma quello di aumentare e di calcolare una differenza, perché? Io stabilirei piuttosto un principio generale, il principio della opzione tra due trattamenti finanziari. Se faccio il sindaco, per esempio, o tengo il mio stipendio o prendo quello di sindaco. Ci vuole un principio generale da seguire, è inutile che ci addentriamo in una casistica, che non può che creare confusione.

GASPARI, *Sottosegretario all'interno*. Su questo punto, il Governo è perfettamente d'accordo con lei, onorevole La Malfa; gradirei che anche la Commissione lo fosse. Infatti, queste sono formule di compromesso, ed il Governo vi giunge sulla scorta dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. L'onorevole La Malfa ha presentato un emendamento soppressivo della seconda parte del primo comma, dalle parole « Tale trattamento... ». in poi.

NANNUZZI. Concordiamo con la proposta La Malfa, sempre però che si precisi che si intende optare tra lo stipendio e l'indennità fissa. A questo proposito proporrei di aggiungere il termine « fissa », dopo la parola « indennità ». Noi ci riferiamo cioè all'indennità fissa stabilita per legge, dal momento che sarebbe ben strano che non si percepisse un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio. Dal momento che ai sindaci e agli assessori spetta un'indennità prevista per legge, noi soltanto a quella indennità ci possiamo riferire; per quanto riguarda tutto il resto, non possiamo entrare nel merito, perché sconfineremmo nel campo dell'autonomia dei Consigli comunali e provinciali.

LA MALFA. Questa dizione potrà andar bene per tutte le Regioni meno che per il Friuli-Venezia Giulia, dove troviamo un rimborso spese con le caratteristiche di indennità fissa, ovvero un'indennità fissa mascherata da rimborso spese, perché viene corrisposta tutti i mesi, non è commisurata all'effettivo lavoro e non ha niente a che vedere con i gettoni di presenza. Non si tratta altro, quindi, che di una simulazione nominalistica, che il modo in cui è corrisposta rende fissa.

Volendo, quindi, procedere ad una esclusione, si potrebbe parlare di gettoni di presenza e di rimborso « non permanente » delle spese.

TOZZI CONDIVI. Credo che ci stiamo allontanando dalla prima impostazione alla quale eravamo giunti. impostazione che, invece, era degna di tutto il nostro interesse. Infati, l'onorevole La Malfa aveva proposto di

dare agli interessati la possibilità di procedere a dun'opzione tra quanto essi ricevono e quanto avrebbero diritto a ricevere come stipendio; e tutto questo senza aggiunte di sorta. Ora, invece, introduciamo il concetto del gettone di presenza, purché non abbia il carattere di corresponsione fissa. Ma una volta che il principio sarà stabilito, il problema verrà facilmente risolto con la denunzia di 10 mila lire — per esempio — di gettoni di presenza, anziché delle reali 3 mila lire.

Propongo, quindi, di fermarci alla prima proposta La Malfa, emendando però il primo comma nel senso di sostituire alle parole « Al personale... è attribuito il trattamento più favorevole », le parole « Il personale... ha facoltà di optare ».

PRESIDENTE. L'onorevole La Malfa ha presentato un emendamento soppressivo della seconda parte del primo comma dell'articolo 3, dalle parole « Tale trattamento... » in poi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Tozzi Condizi ha presentato il seguente emendamento: sostituire le parole « Al personale... è attribuito il trattamento più favorevole », con le parole « Il personale... ha facoltà di optare ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Nannuzzi ha proposto il seguente emendamento: dopo la parola « indennità », aggiungere la parola « fissa ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 3 rimane, pertanto, così formulato:

ART. 3.

Il personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 1 ha facoltà di optare fra lo stipendio, paga o retribuzione o assegni personali di cui sia provvisto, esclusi gli assegni e le indennità di lavoro straordinario, e l'indennità fissa inerente alla carica elettiva corrisposta in base alle vigenti disposizioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma.

Dò lettura del secondo comma dell'articolo 3.

« Al personale di cui all'articolo 2 competono, oltre al trattamento di cui al comma precedente, gli assegni e le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale ed il compenso per lavoro straordinario, in relazione alle effettive prestazioni ».

BARONI. Il personale di cui all'articolo 2 non è quello che viene collocato in aspettativa ma quello che chiede di essere dispensato dal servizio per quel tanto che è indispensabile per dedicarsi alle attività amministrative. Se questo è vero, mi sembra ovvio che il secondo comma dell'articolo 3 venga soppresso.

GASPARI, *Sotosegretario di Stato per l'intero.* Si tratta indubbiamente di una ripetizione, che però non è inopportuna. È giusto, tuttavia, sopprimere le parole: « oltre al trattamento di cui al comma precedente ».

NANNUZZI. Propongo che tali parole non siano soppresse, ma sostituite con le altre: « oltre al trattamento ordinario ».

PRESIDENTE, *Relatore.* Pongo in votazione l'emendamento Nannuzzi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 che, con gli emendamenti approvati, rimane così formulato:

Il personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 1 ha facoltà di optare tra lo stipendio, paga o retribuzione o assegni personali di cui sia provvisto, esclusi gli assegni e le indennità di lavoro straordinario, e la indennità fissa inerente alla carica elettiva corrisposta in base alle vigenti disposizioni.

Al personale di cui all'articolo 2 competono, oltre al trattamento ordinario, gli assegni e le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale ed il compenso per lavoro straordinario, in relazione alle effettive prestazioni.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 4:

Gli assegni per carico di famiglia, i contributi e le ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge rimangono a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

I periodi di aspettativa e di assenza previsti dalla presente legge sono computati per intero ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di

stipendio e del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza sanitaria ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

In attesa del parere della V Commissione Bilancio, il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bonafini ed altri: Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (3100).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 3100, d'iniziativa dei senatori Bonafini, Nenni Giuliana e Jodice, concernente le norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato.

Abbiamo l'onore ed il piacere di avere qui per la prima volta tra di noi l'onorevole Bertinelli, nuovo Ministro incaricato della riforma burocratica, al quale rivolgiamo il nostro affettuoso e caloroso asluto, augurandoci di vederlo frequentemente presenziare ai nostri lavori, onde poter beneficiare dei suoi illuminati pareri.

In assenza del Relatore, onorevole Berloffa, prego l'onorevole Di Primio di volerci concisamente, ma chiaramente, illustrare il provvedimento.

DI PRIMIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il provvedimento al nostro esame riguarda il collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato.

In particolare, l'articolo 1 stabilisce che durante l'aspettativa per mandato parlamentare, i dipendenti dello Stato, che rivestono qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 900, e quelli di corrispondente ex grado gerarchico, nonché gli impiegati civili della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che rivestono qualifica per la quale è previsto un solo posto di organico, sono collocati in soprannumero alla dotazione organica della rispettiva qualifica con decreto del Ministro competente.

Al secondo comma, l'articolo 1 stabilisce anche che restano ferme, per i magistrati dell'Ordine giudiziario, le norme attualmente in vigore.

All'articolo 2 si dice che gli impiegati civili delle carirere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che rivestono qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 900, e quelli del corrispondente ex grado gerarchico, nonché gli impiegati civili della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che rivestono qualifica per la quale è previsto un solo posto di organico, possono essere collocati in soprannumero alla dotazione organica della rispettiva qualifica, quando siano sospesi dal servizio in pendenza di procedimento penale o per effetto di condanna penale e la sospensione duri da almeno 6 mesi.

Al secondo comma, l'articolo 2 recita che il collocamento in soprannumero è disposto con le stesse modalità prescritte per il provvedimento di sospensione.

L'articolo 3 stabilisce che nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici è lasciato scoperto, per ogni dipendente collocato in soprannumero ai sensi degli articoli precedenti, un numero di posti che comporti un ammontare di spesa pari a quello determinato dalle disposizioni di cui sopra.

Al secondo comma dello stesso articolo, si stabilisce che i posti in soprannumero risultanti dalla applicazione della presente legge sono riassorbiti, dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche, cui si riferiscono.

Come Relatore, esprimo il mio parere favorevole al provvedimento, e ne auspico l'approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore, e dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Il provvedimento al nostro esame avrebbe un senso se prevedesse il riassorbimento dei posti in sopranumero, con la cessazione delle cause, che hanno resa necessaria la creazione di tali posti. Invece, all'ultimo comma dell'articolo 3, si dice che i posti in soprannumero risultanti dall'aplicazione della legge sono riassorbiti, dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche, cui si riferiscono.

Quindi,, rimane il soprannumero, mentre la conclusione logica sarebbe stata che il soprannumero fosse cessato contemporaneamente alle cause, che ne avevano determinato il sorgere.

Stando alla dizione dell'articolo 3, accadrà che quando non esisteranno più le cause che determinarono il soprannumero, due persone occuperanno la stessa qualifica, perché avranno luogo delle promozioni, laddove non

sono previste. Noi non possiamo essere d'accordo su questo punto.

ARMATO. Pur apprezzando il merito del provvedimento, mi pare che la sua formulazione non sia tale da risolvere completamente il problema, perché secondo me si tratta di fare una scelta di carattere generale, non quindi solamente relativa al coefficiente 900, valida per tutti. Perché se noi oggi approviamo la legge in questi termini, tra 11 giorni ci troveremo a dover affrontare altri provvedimenti simili a questo.

Non sono contrario al merito del provvedimento, ma se vogliamo affrontare il principio affrontiamolo nella sua interezza, nel senso di stabilire che i posti che si rendono disponibili in base alla accetazione del criterio del soprannumero vengano conferiti dovunque, a qualunque livello, e per qualunque categoria.

Questa è la strada maestra che noi dobbiamo seguire; diversamente prenderemmo una scorciatoia.

BRESSANI. Per esaminare questa proposta di legge non dobbiamo porci dal punto di vista dell'interesse di chi, per diversi motivi, viene collocato in aspettativa, né di chi è immediatamente successivo nel ruolo e, quindi, attende una promozione, ma dobbiamo porci dal punto di vista della pubblica amministrazione.

A me sembra che il provvedimento al nostro esame abbia un senso ed una giustificazione nel fatto che, soprattutto nei gradi alti, ai vertici dell'Amministrazione, per i casi previsti dalla proposta di legge, si trovano delle vacanze, che si colmano con l'assunzione da parte di unità di personale di grado inferiore, che viene ad esplicare funzioni spettanti agli appartenenti del grado superiore, per un periodo spesso molto lungo ed indefinito nel tempo, dal momento che il mandato parlamentare può essere rinovato. Tutto questo mentre il posto resta sempre formalmente occupato, perché l'aspettativa ne presuppone l'occupazione.

È giusto, quindi, che si voglia ovviare a questo stato di cose, che porta nocumento all'Amministrazione e che crea una posizione di disparità anche nei confronti di chi, avendo una qualifica inferiore, si trova a dover assolvere a delle funzioni superiori a quelle del posto che ricopre, perché l'Amministrazione deve andare avanti in qualche modo, anche se alcuni dei suoi elementi si trovano in aspettativa.

La soluzione del soprannumero può essere criticabile, perché porta degli inconvenienti, sopratutto in relazione al fatto che quando cessa la vacanza si hanno due persone con lo stesso coefficiente 900, una delle quali in soprannumero. Se si trova un altro congegno tecnico per eliminare l'inconveniente (per la verità non lo credo possibile) eliminiamolo pure.

Mi sembra però che l'esigenza che si vuole soddisfare con questo provvedimento, sia quella fondata e giustificata dal punto di vista dell'efficienza dell'Amministrazione, soprattutto relativamente ai gradi elevati, ai vertici, e non ai gradi inferiori, dove esiste una certa fungibilità tra le varie prestazioni dei dipendenti.

PITZALIS. Il provvedimento al nostro esame non è così semplice come appare a prima vista, perché contiene due fattispecie particolari: la prima relativa al funzionario politico e la seconda relativa al funzionario sospeso dal servizio, per effetto di pendenza di procedimento penale o per effetto di condanna penale.

Per quanto riguarda il funzionario posto in aspettativa per mandato parlamentare, mi pare strano – e spero che l'onorevole Ministro della riforma burocratica mi vorrà illuminare a questo proposito — che nella Pubblica Amministrazione si costituisca un soprannumero per il fatto che temporaneamente un dipendente dello Stato del coefficiente 900, un direttore generale, quindi, sia chiamato ad esplicare un mandato di pubblica utilità.

Non comprendo perché la Pubblica Amministrazione non possa affidare temporaneamente il posto del dipendente divenuto parlamentare ad un dipendente di qualifica inferiore, quando questo avviene normalmente proprio nella Pubblica Amministrazione e senza costituire dei posti in soprannumero.

Si costituisce, invece, un posto in soprannumero, si che il funzionario quando rientra in servizio si trova in soprannumero, punito, quindi, per aver espletato il suo mandato parlamentare.

Ma quanto si prevede all'articolo 2 è ancora più grave, perché la sostituzione nella qualifica di un funzionario in attesa di procedimento penale equivale a giudizio di colpevolezza.

Noi non possiamo assolutamente accettare un principio simile, che sovverte tutta la legislazione dello Stato italiano, in cui vige la presunzione di innocenza fino al momento della condanna.

Propongo che il provvedimento subisca una ulteriore meditazione, in attesa di un espresso

parere del Ministero della riforma burocratica sui riflessi che esso potrebbe avere circa la questione di carattere generale, che dovrebbe essere risolta per tutti coloro che, comunque, hanno un mandato o sono eletti a cariche pubbliche.

JACOMETTI. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Pitzalis, anche perché non comprendo la ragione per cui un deputato o senatore che abbia il coefficiente 900 debba ottenere ciò che un altro con un coefficiente inferiore non ottiene.

ACCREMAN. Sono anch'io favorevole alla richiesta dell'onorevole Pitzalis. È bene notare che, stando al provvedimento in discussione, coloro che hanno subìto condanna penale ricevono un trattamento di favore, cioè una sanzione molto inferiore a quella prevista dall'attuale ordinamento.

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato*. In primo luogo, desidero rilevare che si tratta di un provvedimento di iniziativa parlamentare e non governativa.

In secondo luogo, debbo ammettere che la proposta di legge in questione presenta alcuni aspetti piuttosto strani. È vero che l'istituto giuridico dell'assenso o del soprannumero o del fuori ruolo è sempre lo stesso istituto giuridico, quale che sia la causa per cui si è creata questa posizione. Ma l'accostamento fra l'ipotesi dell'alto funzionario, che è nominato parlamentare e l'alto funzionario che, invece, è sottoposto a procedimento penale, è piuttosto antipatico, per lo meno per i parlamentari.

Debbo rilevare, inoltre, che, a mio giudizio, il titolo della proposta di legge contiene un errore. Esso contempla: « Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato », mentre, invece, viene preso in considerazione il collocamento in soprannumero. Esiste una profonda differenza fra il collocamento in soprannumero e il collocamento fuori ruolo. I collocati fuori ruolo prestano servizio, sia pure provvisoriamente, in un'altra amministrazione, mentre i collocati in soprannumero restano nell'ambito della stessa amministrazione. In tal senso, pertanto, sarebbe necessario cambiare il titolo della proposta di legge.

Le ipotesi, abbastanza frequenti, sono due. La prima riguarda gli alti funzionari (direttori generali o equiparati), normalmente destinati ad una funzione per la quale è previsto un solo posto in organico, che sono eletti parlamentari. Evidentemente, non si può nominare un altro al loro posto, provvisoriamente; il mandato parlamentare dura cinque anni, e può durarne anche quindici: non è ammissibile la figura del facente-funzioni per quindici anni, e nemmeno per cinque anni. Bisogna provvedere in modo diverso, tanto più se si tratta di una qualifica per il quale è previsto un solo posto in organico.

La seconda ipotesi riguarda gli alti funzionari, che vengono sottoposti a procedimento disciplinare o, quanto meno, vengono sospesi dal servizio. È frequente il caso che, ad accertamenti avvenuti, la sospensione venga revocata; ma se essa dura oltre sei mesi, sorge di nuovo il problema del facente-funzioni.

La soluzione, che ai presentatori della proposta di legge è apparsa la migliore, è stata quella del collocamento in soprannumero, che permette i rientri in ruolo. Ma anche il rientro crea indubbiamente molte difficoltà, a tutti comprensibili, che la proposta di legge non risolve. Né il Ministero della riforma della pubblica amministrazione ha suggerito soluzioni determinate, per non vincolarsi fin d'ora. Il rientrante potrà essere assegnato a funzioni speciali, ad incarichi particolari, o per esso potrà essere creata una direzione generale. Non si è voluto prevedere una soluzione tassativa. Però il caso del rientrante esiste.

A copertura della ipotesi di un rientro sollecito, è stato stabilito che la sospensione debba durare almeno 6 mesi.

In linea di massima, quindi, il Governo è favorevole a questo provvedimento, pur riconoscendo che esso crea dei problemi e provoca delle incertezze.

PITZALIS. Essendo alcuni aspetti di questa legge molto delicati, e anche dopo aver ascoltato la relazione del Ministro della riforma burocratica, io proporrei di procedere alla creazione di un comitato ristretto che studi gli aspetti tecnici, derivanti dalla proposta di legge.

LA MALFA. La disposizione relativa a coloro che sono soggetti a giudizio penale non può essere applicata, perché fino al momento in cui il procedimento penale non si è compiuto, noi non si ha il diritto di sospendere un funzionario dal proprio lavoro, dal momento che questo trattamento equivarrebbe a giudicarlo colpevole.

PRESIDENTE. La sospensione e la rimozione al posto non sono determinate da questa legge, ma in base ad una legge già vigente.

LA MALFA. Ma fino ad un giudizio penale definitivo, non è giusto sospendere dal lavoro un funzionario, pregiudicandogli la carriera.

Questa norma, inoltre, si può prestare ad arbitrî di ogni genere, perché l'Amministrazione potrebbe inventare qualsiasi responsabilità a carico di un direttore, denunciarlo e sospenderlo dal servizio. Noi sappiamo quanto durano i processi penali e quando il funzionario fosse assolto, la sua carriera sarebbe ormai completamente rovinata.

Oltre tutto, poi, come è stato giustamente detto, bisogna separare le due ipotesi, perché non si tratta di una materia suscettibile di decisioni legislative, non possiamo alterare le norme vigenti; esiste la sospensione fino a che il procedimento penale non si è compiuto. Solo sulla base della condanna penale, il funzionario può essere destituito e sostituito.

Agire diversamente sarebbe un assurdo e significherebbe contravvenire alla tutela di un diritto individuale.

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato*. Il problema è senz'altro delicato, ma bisogna tener conto non soltanto dei legittimi interessi dei funzionari, ma anche di quelli dell'Amministrazione.

Facciamo il caso di un funzionario che venga sospeso perché si ha un procedimento penale a suo carico; l'Amministrazione dello Stato tirerà avanti in qualche modo con un facente funzione per mesi, e, se la procedura penale si protrarrà nel tempo, l'Amministrazione dovrà provvedere a coprire il posto rimasto vacante, che normalmente è un posto unico in graduatoria. Il provvedimento preso, però, non corrisponderà ad una preventiva condanna nei confronti del funzionario, e non andrà oltre la sospensione, dal momento che il funzionario sarà confermato nel grado di direttore generale e posto in soprannumero; vale a dire che il suo posto non sarà annullato e che potrà, una volta finita la spesso lunghissima procedura penale, essere reintegrato nella veste e nel grado di direttore generale, senza alcuna modificazione e senza danno nei confronti della sua carriera. Ma l'Amministrazione dello Stato non può non tutelare la sua regolare funzionalità, se la sospensione dura oltre i 6 mesi.

Relativamente a quanto ha detto l'onorevole Armato, cioè che la norma dovrebbe essere estesa a tutti i dipendenti, il problema non è poi così drammatico, perché di ispettori generali, ad esempio, nei ruoli ne sono previsti più d'uno.

LA MALFA. Onorevole Ministro, trovo strano che lo Stato, dal momento che i processi penali durano a lungo, punisca i funzionari incriminati, che poi, magari, risultano assolti.

Certamente l'Amministrazione non subisce danni, perché il facente funzione, che viene a occupare il posto del funzionario sospeso, è un funzionario, che domani potrebbe, a sua volta, diventare direttore generale.

Mi pare che sia eccessivo, da parte nostra, elargire un riconoscimento, che è già stato dato. Vuol dire che, accertata la responsabilità penale a seguito di sentenza e mandato via il direttore generale, l'amministrazione sarà autorizzata a riconoscere la qualifica di direttore generale al facente-funzioni, a partire dalla data in cui ha cominciato ad agire.

Non vedo in cosa consista il problema, né quali diritti vengano lesi mantenendo il regime attuale.

PRESIDENTE. Non mi pare che le preoccupazioni, sollevate soprattutto dall'onorevole La Malfa, abbiano, in se stesse, ragione di esistere. L'effetto sostanziale della rimozione dal posto è già ottenuto con la sospensione. In realtà, la proposta di legge cerca soltanto di correggere determinati difetti che, nel caso della sospensione, si verificano relativamente all'amministrazione.

Una preoccupazione consistente nasce nel momento, in cui vengono a cessare le cause, che hanno determinato la sospensione e, quindi, la messa in soprannumero.

Nessuna perplessità insorgerebbe se fossimo tranquilli che, una volta cessate le cause della sospensione o il mandato parlamentare, l'interessato ritornerà regolarmente al suo posto di ruolo.

In considerazione, tuttavia, delle molte obiezioni espresse e della richiesta avanzata dall'onorevole Pitzalis, ritengo opportuno il ricorso alla nomina di un Comitato ristretto per un più approfondito esame della proposta di legge.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Comunico che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto, oltre al relatore Berloffa, i deputati Nannuzzi, Di Primio, Bressani, Colleselli, Pitzalis e La Malfa.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO